

## TRIBUTI INDIRETTI SUGLI APPORTI IN TRUST E ULTIME “SCOSSE DI ASSESTAMENTO” DELLA CASSAZIONE

**Sintesi:** Sono ormai quasi dieci anni che si discute su quale debba essere il trattamento impositivo applicabile agli apporti di beni in *trust*, cercando di capire se nella segregazione di beni in favore del *trustee* (o, in caso di *trust* c.d. *autodichiarato*, in capo allo stesso disponente) debba o meno cogliersi una manifestazione di capacità contributiva. In assenza di univoche indicazioni legislative in tal senso, la giurisprudenza si è divisa tra un approccio volto a ritenere immediatamente applicabile un'imposizione proporzionale (coinvolgendo, prima, l'imposta di registro e, dopo il 2006, quella sulle successioni e donazioni) ed uno, a nostro avviso più corretto, che reputa tale imposizione applicabile esclusivamente al momento del trasferimento finale dal *trustee* ai beneficiari. Attraverso il presente scritto si cercherà, quindi, di descrivere lo stato dell'arte di questo dibattito, identificandone le cause scatenanti e ponendo luce sul più recente approdo della Suprema Corte, volto a *diversificare* la fiscalità indiretta in base alla natura 'liberale' o meno del *trust* e concedendo una tassazione in misura fissa solo nella prima ipotesi. Tale impostazione, peraltro rinnegata all'inizio del 2019 dalla stessa Cassazione, non convince perché impone irrazionalmente l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni agli apporti nei *trust* con finalità liquidatorie o solutorie, nei quali pare arduo (se non impossibile) scorgere la minima traccia dell'*animus donandi*.

SOMMARIO: 1. Il *trust* nell'ordinamento italiano: resistenze *civilistiche* conseguenti al 'trapianto giuridico' ed incertezze *tributarie* relative agli atti di conferimento. – 2. I tributi indiretti applicabili all'atto istitutivo del *trust* e agli atti dispositivi di beni in *trust*. – 3. Orientamenti interpretativi sul trattamento impositivo degli apporti in *trust* affermatasi tra il 1992 e il 2001. – 4. L'applicazione dell'imposta di registro agli apporti in *trust* nell'intermezzo temporale successivo alla soppressione del tributo successorio. – 5. Reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni nel 2006, sua estensione ai vincoli di destinazione e... (dis)orientamenti giurisprudenziali. – 6. La nuova diversificazione impositiva dettata dalla Cassazione per gli apporti in *trust*: tassazione *fissa* per i *trust* 'liberali' e *proporzionale* per quelli 'onerosi'. – 7. Osservazioni critiche a questo ultimo sviluppo nell'annoso dibattito.

1. – *Il trust nell'ordinamento italiano: resistenze civilistiche conseguenti al 'trapianto giuridico' ed incertezze tributarie relative agli atti di conferimento*

Nel tentativo di rispondere allo stimolo di una serie di pronunce della Suprema Corte depositate tra la seconda metà del 2018 e le prime settimane del 2019<sup>(1)</sup>, si cercherà di fare chiarezza sull'annoso dibattito relativo all'imposizione indiretta delle attribuzioni di beni in *trust inter vivos*<sup>(2)</sup>, il quale trae origine dalla combinazione di due fattori. Il primo,

---

(1) Cass., sez. trib., 13 giugno 2018, nn. 15468 e 15469, entrambe in *De Jure*; Cass., sez. trib., ord. 5 dicembre 2018, n. 31445, in *De Jure*; Cass., sez. trib., ord. 15 gennaio 2019, n. 734, in *De Jure*; Cass., sez. trib., ord. 17 gennaio 2019, n. 1131, in *De Jure*.

(2) Per i *trust* costituiti *mortis causa*, i quali rientrano nella categoria degli "atti di

*civilistico*, consistente nell'introduzione di un istituto elaborato in ordinamenti con tradizione giuridica molto diversa dalla nostra. Il secondo, *tributario*, consistente in una legiferazione poco chiara e che tutt'oggi non è in grado di offrire indicazioni univoche agli operatori.

Dal punto di vista civilistico, il "trapianto giuridico" <sup>(3)</sup> del *trust* nel nostro ordinamento è un'operazione tutto sommato recente e non ancora giunta a maturazione <sup>(4)</sup>, che ha dato luogo a discussioni interpretative-originate dall'intrinseca duttilità e "polimorfismo" di tale istituto <sup>(5)</sup> – su diversi profili, che vanno dalla legge regolatrice <sup>(6)</sup>, alla validità del *trust* c.d. *autodichiarato* <sup>(7)</sup>, fino all'individuazione di possibili utilizzi abusivi

ultima volontà", l'art. 4, Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che non vi è obbligo di chiedere la registrazione e che, se richiesta, risulterebbe quindi fissa.

<sup>(3)</sup> Sul fenomeno, v. per tutti A. Watson, *Legal transplants. An approach to comparative law*, Charlottesville, University Press of Virginia, 1974.

<sup>(4)</sup> La l. 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1985, è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 1992. In senso critico, ma sotto alcuni aspetti ancora attuale, rilevava C. Castronovo, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998, 1324, che una cosa "è dire che il *trust* non sia più ignoto al nostro ordinamento, altra cosa è ritenere che esso sia divenuto un istituto disciplinato o disciplinabile alla stregua di qualsiasi altro istituto di diritto interno italiano".

<sup>(5)</sup> In tal senso, M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 1997, 8.

<sup>(6)</sup> Basti ricordare il lungo contrasto circa l'ammissibilità del c.d. *trust interno*, espressione – coniatà, all'indomani dell'entrata in vigore della Convenzione in Italia, da M. Lupoi, *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione de L'Aja dell'1 luglio 1985*, in *Vita not.*, 1992, I, 976 – che identifica la fattispecie negoziale i cui requisiti essenziali (e.g. beni, residenza del disponente e del *trustee*, luogo di amministrazione, etc.) palesino tutti un collegamento con la giurisdizione italiana, ad eccezione della legge scelta. Nel senso dell'ammissibilità, v. Trib. Bologna, 1° ottobre 2003, in *Trusts*, 2004, 67 ss.; Trib. Trento – sez. stacc. Cavalese, decr. 20 luglio 2004, in *Trusts*, 2004, 573 ss.; Trib. Venezia, 4 gennaio 2005, in *Trusts*, 2005, 245 ss.; Trib. Firenze, 2 luglio 2005, in *Trusts*, 2006, 89 ss.; Trib. Trieste, decr. 23 settembre 2005, in *Corr. mer.*, 2005, 1277 ss.; Trib. Genova, decr. 14 marzo 2006, in *Giur. mer.*, 2006, 2644 ss.; Trib. Reggio Emilia, ord. 14 maggio 2007, in *www.ilcaso.it*; Trib. Modena – sez. stacc. Sassuolo, decr. 11 dicembre 2008, in *Trusts*, 2009, 177 ss.; Trib. Milano, ord. 16 giugno 2009, in *Trusts*, 2009, 533 ss.; Trib. Brindisi, 28 marzo 2011, in *Trusts*, 2011, 639 ss.; Trib. Reggio Emilia, ord. 14 marzo 2011, in *Banca, borsa e tit. cr.*, 2013, II, 160 ss., con nota di P. Spolaore, *Trust con funzione liquidatoria e valutazione di meritevolezza*, *ivi*, 170 ss. Sebbene vi siano talune recenti pronunce di merito che continuano a negare l'ammissibilità del c.d. *trust interno* (v. Trib. Udine, 10 marzo 2015, Dott. Zuliani, in *www.ilcaso.it*; App. Trieste, 29 luglio 2016, inedita), la Suprema Corte ha ormai aderito alla tesi positiva (v. Cass., sez. I civ., 9 maggio 2014, n. 10105, in *Trusts*, 2014, 416 ss.; Cass., sez. trib., 18 dicembre 2015, n. 25478, in *Trusts*, 2016, 177 ss.). Per un'accurata descrizione dello stato dell'arte, v. D. Muritano, *Trusts interni e applicazione della legge straniera*, in *Gest. str. impr.*, 2017, 6 ss.

<sup>(7)</sup> Fenomeno, elaborato in epoca risalente dalla giurisprudenza inglese (v. *Ex Parte Pye*(1811) 18 Ves. 140, 11 Eng. Rep. R. 173), che si verifica allorché sia lo stesso disponente ad "autodichiararsi" *trustee*, con la conseguenza che il vincolo di destinazione sui beni conferiti in *trust* si determina su una fetta di patrimonio del disponente medesimo. In

dello strumento tali da determinare conseguenze sanzionatorie amministrative<sup>(8)</sup> o, addirittura, inquadrabili nel paradigma di fattispecie penalmente rilevanti<sup>(9)</sup>. Il problema di fondo consisteva nella “estrema difficoltà teorica e tecnica con la quale ci si confronta nell’inquadrare schemi giuridici propri di ordinamenti di *common law* – nei quali è conosciuta soltanto la fiducia di tipo germanico – in un ordinamento di *civil law* quale è il nostro, nel quale l’unico tipo di fiducia è di tipo romano”<sup>(10)</sup>.

---

relazione a questa particolare tipologia di *trust*, connotata da una mera segregazione non accompagnata da un trasferimento in favore di un soggetto terzo (stante l’identità soggettiva tra disponente e *trustee*), la Suprema Corte ha in un primo momento reputato che “presupposto coesenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in *trust*, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il *trust* è nullo (*sham trust*) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio”. Così, Cass., sez. V pen., 30 marzo 2011, n. 13276, in *Trusts*, 2011, 408 ss.; nello stesso senso, Cass., sez. VI pen., 27 maggio 2014, n. 21621, in *De Jure*. Cambiando il proprio orientamento, in Cass., sez. trib., 26 ottobre 2016, n. 21614, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2017, 31 ss., la Cassazione, statuendo la tassazione in misura fissa degli apporti al *trust* c.d. *autodichiarato*, ne ha, implicitamente, confermato la validità nell’ordinamento nazionale. Tale condivisibile orientamento (su cui, v. anche A. Busani – G. Ridella, *Reset in Cassazione: l’imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione derivante da un trust*, in *Corr. trib.*, 2017, 455 ss.) è stato recepito dalla giurisprudenza di merito: v. *ex pluribus* Comm. trib. reg. Veneto, sez. IX, 25 ottobre 2016, n. 1153, Comm. trib. prov. Milano, sez. XV, 30 gennaio 2017, n. 853, Comm. trib. reg. Campania, sez. XXVIII, 24 maggio 2017, n. 4710, tutte in *Trusts*, 2018, 208 ss., con nota adesiva di M. Valenzano, *Imposizione sul trust autodichiarato*, *ivi*, 167 ss. Sul tema, v. anche A. Di Landro, *Il trust autodichiarato tra Convenzione dell’Aja e autonomia negoziale*, in *Trusts*, 2018, 466 ss.; P. Manes-G. Errani, *Trust autodichiarato e vincoli di destinazione: l’effetto segregativo*, in *Trusts*, 2018, 477 ss.

<sup>(8)</sup> In dottrina, v. F. Paparella, *Un’architettura contrattuale fondata sull’istituzione di un trust e la valutazione in termini di ‘abuso del diritto’ nel sistema dell’iva*, in *Trusts*, 2007, 563 ss.; L. Arcangeli, *La prima pronuncia della Corte di Cassazione in tema di abuso di diritto e trust*, in *Trusts*, 2013, 369 ss.; T. Tassani, *Trust, abuso del diritto ed agevolazioni fiscali*, in *Trusts*, 2015, 22 ss.

<sup>(9)</sup> Sulle interrelazioni con i reati fallimentari, ci limitiamo a ricordare G. Minniti, *Il ricorso all’istituto del trust nelle fasi di crisi: problematiche del trust liquidatorio e reato di bancarotta*, in *Riv. dott. comm.*, 2010, 809 ss. Di ben maggiore rilevanza è, però, l’evoluzione della giurisprudenza in merito alla possibilità che le attribuzioni in *trust* configurino un reato tributario *ex d.lgs.* 10 marzo 2000, n. 74: in tal senso, v. Cass., sez. III pen., 5 maggio 2013, n. 24533, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2013, 854 ss. con nota di F. Fontana, *Abuso del trust e origine dell’obbligo dichiarativo*, *ivi*, 856 ss.; Cass., sez. III pen., 9 ottobre 2015, n. 40534, in *Trusts*, 2016, 174 ss., con nota critica di P. Silvestre, *Il sequestro penale del fondo in trust nella recente giurisprudenza*, *ivi*, 138 ss.; Cass., sez. III pen., 11 maggio 2018, n. 20862, in *Fisco*, 2018, 2665 ss., con nota di C. Santoriello, *La nullità dello sham trust non esclude il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte*, *ivi*, 2668 ss.

<sup>(10)</sup> Così, C. Brunelli, *Trust e imposte indirette*, Studio n. 80-2003/T del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato il 21 novembre 2003, 5. Sul punto, v. anche T. Tassani,

Dal canto suo, il codice civile è stato arricchito, nel 2005, dell'art. 2645-ter c.c.<sup>(11)</sup>: una disposizione che consente la trascrizione degli atti pubblici attraverso i quali beni immobili o mobili registrati sono “destinati” alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o altri enti o persone fisiche. Questa prevede, altresì, un limite massimo di durata del vincolo (*i.e.* 90 anni o la durata della vita del beneficiario) e dei limiti alla possibilità di espropriare i beni ed i relativi frutti.

Non potendosi dilungare sul dibattito che ne è scaturito in ambito civilistico<sup>(12)</sup>, basti rilevare che il vincolo di destinazione presenta solo alcuni punti di contatto con il *trust*<sup>(13)</sup>, ma non si occupa affatto di tutte le attività che si svolgono durante la vita di quest'ultimo né tantomeno della funzione del *trustee*<sup>(14)</sup>. Mentre il primo determina una mera separazione unilaterale del patrimonio di un soggetto (attività *statica* o *passiva*), il *trust* è caratterizzato da un “programma” consistente nella vera e propria segregazione nel patrimonio del *trustee*, il quale deve svolgere le proprie prerogative attenendosi alle istruzioni del disponente (attività *dinamica* o *attiva*)<sup>(15)</sup>.

*La fiducia e il trust nel sistema fiscale italiano*, in *Studi urb.*, Nuova Serie n. A-66 unico, 2015, 417 ss.

<sup>(11)</sup> Introdotta dall'art. 39-novies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in l. 23 febbraio 2006, n. 51.

<sup>(12)</sup> Sul tema, v. in particolare G. Oppo, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645-ter)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 1 ss.; G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust (Art. 2645 ter del codice civile)*, Padova, Cedam, 2008; S. Leuzzi, *Riflessioni sull'art. 2645-ter c.c. nel quadro dei limiti interposti dalla giurisprudenza*, in *Trusts*, 2015, 7 ss.

<sup>(13)</sup> In questo senso, v. M. Lupoi, *Gli 'atti di destinazione' nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, in *Trusts*, 2006, 169 ss., ma anche U. La Porta, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2007, I, 1070, il quale evidenzia che “l'art. 2645-ter c.c. [...] non riesce a tipizzare un contratto [...] ma sancisce la compatibilità con il nostro ordinamento di un effetto giuridico”. Rileva criticamente G. Petrelli, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, 162, che la formulazione dell'art. 2645-ter c.c. è emblematica del “progressivo decadimento della tecnica legislativa”.

<sup>(14)</sup> Per i profili applicativi, v. Agenzia del territorio, Circolare 7 agosto 2006, n. 6 (prot. n. 58373); B. Franceschini, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust*, in M. Monegat-G. Lepore-I. Valas (a cura di), *Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, vol. II, Torino, Giappichelli, 2008, 251 ss.; S. Bartoli, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, Giuffrè, 2011.

<sup>(15)</sup> In tal senso, M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, Cedam, 2008, 221, secondo cui il termine ‘destinazione’ “indica: – l'impiego delle utilità traibili dai beni affidati; – la gestione, trasformazione, sostituzione dei beni affidati; il trasferimento dei beni affidati nel corso o al termine dell'affidamento fiduciario. La destinazione, sotto il profilo oggettivo, può essere statica o dinamica, passiva o attiva. È statica quando il programma non prevede il mutamento dei beni affidati. È dinamica quando il

Già da questa iniziale panoramica è possibile scorgere le problematiche relative ai profili impositivi del *trust* che verranno affrontati nel prosieguo.

2. – I *tributi indiretti applicabili all'atto istitutivo del trust e agli atti dispositivi di beni in trust*

Sin dall'introduzione del *trust* in Italia, gli operatori hanno cercato di comprendere quale sia la tassazione indiretta applicabile agli atti dispositivi in *trust*, che possono coincidere con l'atto istitutivo oppure verificarsi in un momento successivo.

Per l'atto istitutivo (senza contestuale conferimento di beni), vi è ormai sostanziale concordia – anche da parte della stessa Amministrazione finanziaria<sup>(16)</sup> – sulla necessità di applicare una tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro (oggi pari a euro 200,00) *ex art.* 11, Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131<sup>(17)</sup>, perché si tratta di un atto che senz'altro non manifesta alcun indice di capacità contributiva.

Ben più complesso è, invece, il tema delle imposte indirette applicabili agli atti traslativi di beni in *trust*, in relazione ai quali – sebbene, a nostro avviso, non siano parimenti espressivi di capacità contributiva – entrano in gioco ulteriori elementi valutativi, quali la natura del *trust* (*i.e.* se 'liberale' od 'oneroso') e dei beni conferiti (*i.e.* se mobili o immobili). È proprio su questo ultimo aspetto che si sono susseguite diverse interpretazioni, sorte essenzialmente da un ingiustificato silenzio della legge.

---

programma prevede il mutamento o l'incremento dei beni affidati, quest'ultimo per opera dell'affidante o di terzi. È passiva quando il programma consiste fondamentalmente nel consentire o nel mero versare somme o nel mero trasferire i beni affidati. È attiva quando il programma consiste fondamentalmente nel compiere operazioni sui e con i beni affidati. La configurazione tipica dei contratti di affidamento è attiva e dinamica”.

<sup>(16)</sup> Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 5.1, sulla quale v. M. Lupoi, *L'Agenzia delle Entrate e i principî sulla fiscalità dei trust*, in *Corr. trib.*, 2009, 2785 ss.

<sup>(17)</sup> V. *ex pluribus* Comm. trib. reg. Lombardia – sez. stacc. Brescia, sez. LXIII, 22 maggio 2007, n. 130, in *Trusts*, 2007, 581 ss., la quale confermava la tassazione in misura fissa, tanto dell'atto di istituzione quanto dell'atto dispositivo, rigettando l'argomentazione erariale secondo cui questi avrebbero costituito una rendita in favore dei beneficiari, rilevando che non era (ancora) ravvisabile alcun “trasferimento di ricchezza ai beneficiari” in grado di giustificare l'imposta proporzionale.

### 3. – *Orientamenti interpretativi sul trattamento impositivo degli apporti in trust affermatasi tra il 1992 e il 2001*

Quando l'istituto del *trust* divenne utilizzabile in Italia, sul piano fiscale era in vigore la vecchia disciplina *ex* d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ma il sostanziale disinteresse del legislatore tributario a tale istituto, perdurato per oltre un decennio dall'entrata in vigore della Convenzione de L'Aja<sup>(18)</sup>, ha ingenerato incertezza negli operatori, disincentivandone la diffusione.

Alla fine degli anni '90, l'Amministrazione finanziaria tentò di offrire qualche prima, molto prudente, indicazione che propendeva per l'assoggettamento delle attribuzioni in *trust* – stante le asserite analogie con la figura della sostituzione fedecommissaria *ex* art. 692 c.c. – all'imposta di successione e donazione (in luogo del tributo sul registro), con l'aliquota massima riservata agli estranei e considerando irrilevante il legame di parentela tra disponente e beneficiari, il quale risultava "filtrato" dalla presenza del *trustee*<sup>(19)</sup>. Tesi che veniva avallata da un orientamento mi-

<sup>(18)</sup> Il cui art. 19, d'altronde, lascia carta bianca agli Stati contraenti ("*Nothing in the Convention shall prejudice the powers of States in fiscal matters*").

<sup>(19)</sup> SECIT, Relazione 11 maggio 1998, n. 37, *La circolazione dei "trust" esteri in Italia*, in *Fisco*, 1998, 1148 ss., secondo cui "il discrimine fra l'imposizione a titolo di registro o di donazione non è rappresentato tanto dalla liberalità o dalla onerosità del trasferimento, quanto dall'effetto di questo in termini di decurtazione del patrimonio del disponente. Secondo questa ottica, perde rilievo la causa civilistica della donazione, finalizzata all'arricchimento del donatario, e a questa si sostituisce la considerazione puramente economica dell'atto, con il quale il disponente estromette un bene, o un complesso di beni, destinandoli ad altri o ad uno scopo. Quel che rileva è l'impoverimento del donante e, con esso, l'effetto dell'atto, consistente nella devoluzione dell'intero o di una parte del suo patrimonio. Riguardato sotto questo aspetto, la costituzione del *trust* determina un'analogia estromissione dei beni dal patrimonio del disponente, che ne risulta decurtato in modo corrispondente. L'atto ha, del pari, un effetto devolutivo, giacché non è previsto che i beni costituiti in *trust* ritornino nel patrimonio del disponente e, se pure il *trust*, come avviene per il modello inglese e per la maggior parte della legislazione del modello internazionale, ha una durata predeterminata, il trasferimento è comunque, definitivo, andando a beneficio dei destinatari finali indicati dal *settlor* o dal *trustee* (nel *trust* discrezionale). Tenuto conto di questi effetti, la costituzione del *trust inter vivos* è da sottoporre ad imposta di donazione. [...] Ora non c'è dubbio che il *trust* sia del tutto originale e che la sua disciplina, quanto a diritti trasferiti ed ai poteri che ne conseguono, non ha eguali; questo dipende, però, dalla possibilità di ricorrere ad una norma di riferimento, la legislazione straniera, legittimata in Italia dalla Convenzione internazionale. Allorché, invece, manca una disciplina specifica, come nel diritto tributario e si condivide, comunque, l'idea, che per la forza espansiva dell'obbligazione d'imposta, questa colpisca ogni fenomeno economico indipendentemente dalla sua previsione nominativa, non può che farsi ricorso alla disciplina più assimilabile. In questo caso soccorre il combinato disposto degli articoli 45 e 58, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, che disciplinando l'ipotesi della sostituzione fedecommissaria, individua un trattamento corrispondente al contenuto economico dell'istituto, di cui all'art. 692 c.c., e che pure si

noritario, secondo cui “l’attribuzione dei beni al *trust* si caratterizza, di regola, in una attribuzione patrimoniale, sia pure *sui generis*, senza corrispettivo” (20).

---

attaglia all’effettiva entità dei diritti trasferiti con la costituzione del *trust*. L’elemento che maggiormente accomuna sotto l’aspetto economico-tributario il *trust* con la sostituzione fedecommissaria è riscontrabile in entrambi nella provvisorietà del trasferimento al *trustee*-istituito, una provvisorietà a cui non corrisponde, necessariamente, una temporaneità dell’istituzione (si pensi alla possibilità di *trust* perpetui, riconosciuti da alcune legislazioni del modello internazionale), ma che contraddistingue la finalizzazione del trasferimento ad uno scopo ulteriore e diverso dall’arricchimento del soggetto intermedio. Relativamente a questo, poi, per quanto possano essere estesi e pieni i diritti proprietari che la costituzione del *trust* gli conferisce, si tratta sempre di poteri di titolarità e di disponibilità che non hanno equivalente nel concetto di proprietà romanistica. Così, in particolare, se si torna a considerare la durata del *trust*, può immediatamente riflettersi sul fatto che il nostro ordinamento non conosce una proprietà a tempo (quale è, invece, quella del *trustee*), per concludere che il trasferimento dell’una (proprietà romanistica) ed il trasferimento dell’altra (proprietà di *common law* vantata dal *trustee*) non possono essere assoggettate ad un medesimo livello d’imposta, a meno di una grave lesione del principio di capacità contributiva. Se, dunque, deve trattarsi della tassazione del trasferimento, questo, nel *trust* come nella sostituzione fedecommissaria, non può ritenersi completamente realizzato se non con l’attribuzione ai beneficiari finali. Prima di quel momento, l’imposizione andrà a colpire un risultato economico che è diverso dalla fattispecie sulla quale l’imposta di donazione (e corrispondentemente quella di registro) quantificano l’incidenza fiscale del trasferimento di un bene da un soggetto ad un altro, ed il trattamento tributario dovrà essere, necessariamente, altrettanto specifico. Tale specificità è ben salvaguardata dal citato art. 45 del d.lgs. n. 346 del 1990 che distingue la tassazione sia nel tempo, sia nei soggetti passivi, sia nei valori. Nel caso della sostituzione fedecommissaria l’onere tributario viene suddiviso fra l’istituito, che è sottoposto al pagamento dell’imposta al momento della istituzione su un valore pari a quello dell’usufrutto sui beni, ed il sostituto, a cui, invece, l’imposta si applica al momento in cui l’istituito viene meno, tenendo a base il valore dei beni al momento della istituzione e ferma restando l’imposta già pagata sul valore dell’usufrutto. Nel caso del *trust*, il valore dell’usufrutto potrà essere determinato tenendo conto della durata di esso stabilita dal disponente (con identificazione al trasferimento del diritto di proprietà romanistica ove il *trust* sia perpetuo), ed il pagamento dell’ulteriore imposta potrà essere spostato al momento in cui il *trust* viene meno, con il raggiungimento dell’attribuzione finale dei cespiti. [...] Considerando, tuttavia, che, per quanto (in molti casi e particolarmente nei *trust* familiari) i beneficiari finali possano essere legati da vincoli di parentela con il disponente, la costituzione di un *trust* determina l’intervento di un soggetto terzo: questo che, secondo la fisiologia dell’istituto, è un destinatario effettivo del trasferimento, segna pure una crisi nel previsto passaggio dal *settlor* ai suoi parenti. Perciò, sembra corretto ritenere che nella determinazione dell’aliquota della donazione non si tenga conto del vincolo familiare con i beneficiari, ed il trasferimento al *trustee* sconti l’imposta sul valore dell’usufrutto dei beni con l’aliquota che il d.lgs. n. 346 del 1990 riserva agli estranei”. *Contra* Comm. trib. reg. Veneto, sez. XIX, 23 gennaio 2003, n. 104, in *Fiducia e Trust*, 2003, 131 ss., esclude un’assimilazione tra il *trust* e la sostituzione fedecommissaria, “stante la natura assolutamente peculiare e limitata di tale istituto, che restringe il proprio ambito di applicazione a casi ben specifici e la cui causa pertanto è da ravvisare in ben altre ragioni sociali”.

(20) Così, G. Gaffuri – F.V. Albertini, *Disciplina fiscale dei trusts: costituzione e trasferimento dei beni*, in *Boll. trib.*, 1995, 1704.

Ma l'esigibilità del tributo donativo all'atto di dotazione non pareva (né pare tutt'oggi) condivisibile sul piano civilistico, in quanto "ciò che anima il costituente a compiere l'atto di spossessamento in favore del *trustee* non è lo spirito di liberalità ovvero l'intenzione di arricchire lo stesso, tanto è vero che il bene o complesso di beni conferiti in *trust* costituiscono un patrimonio separato da quello del titolare e da destinare ad uno scopo specifico o in favore di soggetti ben individuati o da individuare" (21).

Nel silenzio della legge tributaria, emergevano quindi ulteriori proposte ricostruttive. Secondo alcuni, occorreva inquadrare tali atti nello schema delle donazioni indirette (22) – perché "il disponente realizza il proprio intento di arricchire spontaneamente un terzo (individuato un meno) facendo affidamento sul *trustee* e sull'obbligo da costui assunto di adempiere alle direttive impartite dal beneficiante medesimo. Cosicché la fiducia riposta nel *trustee* diviene il perno essenziale che permette il dispiegarsi degli effetti della attribuzione liberale che il *settlor* si propone di compiere" (23).

Altri sostenevano che il trasferimento iniziale (*i.e.* dal disponente al *trustee*), seppur non oneroso, dovesse scontare l'imposta di registro in misura proporzionale perché assimilabile al mandato senza rappresentanza *ex art.* 33, 1° comma, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e che quello finale (*i.e.* dal *trustee* ai beneficiari) dovesse essere considerato come una donazione "condizionata" *ex art.* 58, 2° comma, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (24).

V'era, infine, un'autorevole tesi che, condividendo l'assoggettamento a registro proporzionale dell'atto dispositivo di beni (perché inquadrabile come mero trasferimento privo del carattere liberale richiesto dal d.lgs. 31

(21) Così, A. Palazzo, *Atti gratuiti e donazioni*, in R. Sacco (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, Utet, 2000, 435.

(22) Cioè quelle ipotesi in cui un soggetto realizza un *atto unilaterale* (*e.g.* adempimento di un pagamento dovuto da altri, rinuncia a un credito o a un diritto reale, *electio amici* in dipendenza della stipula di un contratto per persona da nominare, rilascio di una delega ad operare su un conto corrente senza obbligo di rendicontazione, etc.) o un *contratto* (*e.g.* vendita a fronte del pagamento di un prezzo volutamente irrisorio, sottoscrizione di una polizza assicurativa o altro contratto a favore di un terzo, accollo di un debito altrui, etc.) formalmente diverso dalla *c.d. donazione diretta* (o *formale*) *ex artt.* 769 c.c., ma che abbia sostanzialmente il medesimo effetto di quest'ultima, cioè l'intenzione del donante (*animus donandi*) di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario a fronte di un proprio depauperamento del patrimonio.

(23) Così, F. Pistolesi, *La rilevanza impositiva delle attribuzioni liberali realizzate nel contesto dei trusts*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2001, I, 154. Questa ricostruzione, come vedremo a breve, è stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimità più recente.

(24) A. Giovannini, *Trust e imposte sui trasferimenti*, in *Rass. trib.*, 2000, 1111 ss., di cui, però, non si condivide la conclusione secondo cui la mera segregazione di beni in *trust*, rendendoli impermeabili alla responsabilità *ex art.* 2740 c.c., risulterebbe di per sé manifestazione di capacità contributiva in grado di giustificare un prelievo proporzionale.

ottobre 1990, n. 346), ne proponeva la riconduzione nello schema del contratto a favore di terzi<sup>(25)</sup>.

Nessuna di queste proposte, tuttavia, era in grado di rinfrancare i contribuenti, che continuavano a diffidare dall'utilizzo del *trust* come valido strumento di protezione patrimoniale.

#### 4. – *L'applicazione dell'imposta di registro agli apporti in trust nell'intermezzo temporale successivo alla soppressione del tributo successorio*

La soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni – avvenuta ad opera degli artt. 13 ss., l. 18 ottobre 2001, n. 383 – ha aperto una nuova pagina del dibattito, dirottandolo sulle modalità di applicazione dell'imposta di registro<sup>(26)</sup>.

Per quanto concerne i *trust* 'liberali', la tesi erariale riteneva applicabile l'imposta di registro in misura fissa ex art. 11, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, posto che "l'atto di disposizione determina una diminuzione del patrimonio del disponente, tuttavia questa circostanza costituisce un presupposto non sufficiente per determinare una donazione. Va innanzi tutto evidenziato, in relazione alla posizione del *trustee*, che la struttura del *trust* prevede che i beni in *trust* debbono ... essere amministrati dal *trustee* ma, parimenti, debbono restare separati dal patrimonio del *trustee* stesso. Non è possibile, quindi, individuare un arricchimento del *trustee* in relazione al negozio di disposizione"<sup>(27)</sup>. Questo approccio veniva fatto proprio dalla Suprema Corte, attraverso una giurisprudenza sviluppatasi in merito alla tassazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale<sup>(28)</sup> e, poi, estesa anche al *trust*<sup>(29)</sup>.

<sup>(25)</sup> F. Gallo, *Trusts, interposizione ed elusione fiscale*, in *Rass. trib.*, 1996, 1047, il quale evidenzia la struttura trilatera del *trust*, ove, al momento della segregazione iniziale, il beneficiario ha una mera aspettativa alla percezione dei beni.

<sup>(26)</sup> Evidenzia acutamente F. Montanari, *Trusts interni disposti inter vivos e imposte indirette: considerazioni civilistiche e fiscali a margine di un rilevante dibattito dottrinale*, *retro*, 2002, I, 397, che la volontà del legislatore del 2001, seppur mirante "a detassare gli atti traslativi all'interno della famiglia privi del connotato dell'onerosità", per i soggetti terzi si traduceva "in un notevole aggravio. Infatti si passa da un regime in cui le aliquote variano dal 3% al 7%, all'applicazione delle aliquote previste dagli artt. 1, 1-*bis* e 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131 del 1986, con aliquote comprese tra il 3 ed il 15%".

<sup>(27)</sup> DRE Liguria, Parere n. 19972/2003 del 24 luglio 2003, in *Fisconline*.

<sup>(28)</sup> Cass., sez. trib., 6 giugno 2002, n. 8162; Cass., sez. trib., 26 maggio 2003, n. 8289; Cass., sez. trib., 7 luglio 2003, n. 10666; Cass., sez. trib., 28 ottobre 2005, n. 21056; Cass., sez. trib., 14 maggio 2008, n. 12071, tutte in *De Jure*.

<sup>(29)</sup> Cass., sez. trib., 18 dicembre 2015, n. 25478, in *Trusts*, 2016, 177 ss., ove si legge che "non è dato sottoporre l'atto costitutivo di un *trust* a imposizione proporzionale immediata, essendo quell'atto non in grado di esprimere la capacità contributiva del *trustee*. Vale in tal caso la medesima *ratio* posta a base dell'orientamento all'inizio richiamato circa la

In relazione, invece, ai *trust* ‘onerosi’ si tendeva a ritenere applicabile l’imposta di registro al 3% *ex art.* 9, Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, riguardante gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

5. – *Reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni nel 2006, sua estensione ai vincoli di destinazione e... (dis)orientamenti giurisprudenziali*

Circa quindici anni dopo l’introduzione del *trust* in Italia, il legislatore tributario dettava finalmente alcune regole specifiche. Sul fronte delle imposte dirette, il *trust* viene inserito nella platea dei soggetti passivi ires<sup>(30)</sup>, si stabilisce una modalità di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dal *trust* in capo ai beneficiari (nella sola ipotesi in cui questi siano individuati)<sup>(31)</sup> e, inoltre, si introduce una presunzione di residenza in Italia per taluni di essi<sup>(32)</sup>.

Nel settore della fiscalità indiretta, al contrario, nessun chiarimento veniva fatto e l’ordinamento tutt’oggi non prevede alcuna disposizione che regolamenti *esplicitamente* la tassazione delle attribuzioni in *trust*, la quale è dunque stata ricavata in via interpretativa – con i contrasti che illustriamo a breve – dall’art. 2, 47° comma, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in l. 27 dicembre 2006, n. 296, norma che (re)istituisce “l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legi-

---

tassazione del fondo patrimoniale. La particolarità del *trust* è l’acquisto da parte del *trustee* (laddove, o nella misura in cui, il *trust* non sia autodichiarato). Ma quell’acquisto costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale successivo, che si determina nell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario”.

<sup>(30)</sup> Art. 73, 1° comma, lett. *d*), d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall’art. 1, 74° comma, l. 27 dicembre 2006, n. 296.

<sup>(31)</sup> Art. 73, 2° comma, ult. per., d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall’art. 1, 74° comma, l. 27 dicembre 2006, n. 296. In epoca antecedente alla novella, la prassi aveva avallato la tassazione per trasparenza: v. la già citata DRE Liguria, Parere n. 19972/2003 del 24 luglio 2003, nonché DRE Liguria, Parere 13 settembre 2004, n. 903-104/2004, entrambi in *Fisconline*. Per un commento a questo orientamento, v. G. Semino, *Trust “nudo” e trasparenza fiscale*, in *Trusts*, 2005, 169 ss. Una ricognizione delle regole introdotte nel 2006 è ben svolta da R. Lupi – A. Contrino, *Il “diritto attuale del beneficiario” come condizione per l’imputazione per trasparenza dei redditi del trust*, in *Dialoghi trib.*, 2008, 106 ss.

<sup>(32)</sup> Art. 73, 3° comma, secondo e terzo periodo, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall’art. 1, 74° comma, l. 27 dicembre 2006, n. 296.

slativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”<sup>(33)</sup>.

Com'è facile intuire, la citata norma è imperniata sulla tecnica del rinvio<sup>(34)</sup>, non del tutto apprezzabile poiché espressiva del c.d. *omeomorfismo legislativo*<sup>(35)</sup>, ovvero quel (biasimevole) metodo di comunicare ai destinatari un precetto normativo attraverso il richiamo ad un'altra legge (in questo caso abrogata, *rectius* “soppressa”, ed oggetto di parziale reviscenza)<sup>(36)</sup>, che, in ultima analisi, si risolve in un sostanziale occultamento del messaggio stesso<sup>(37)</sup>.

Attraverso tale novella, “la principale questione che veniva porsi a seguito dell'introduzione del nuovo presupposto impositivo concernente i vincoli di destinazione era se con ciò il legislatore avesse voluto colpire detti vincoli anche a prescindere da un evento traslativo di beni e diritti. Infatti il comma 47 del d.l. n. 262 del 2006, mentre per successioni, donazioni ed atti gratuiti dispone espressamente che l'imposta si applica sui trasferimenti di beni e diritti che conseguono da tali eventi, per la costituzione di vincoli di destinazione sembrerebbe in linea letterale prescindere, a fini impositivi, dal fatto che si verificano detti trasferimenti”<sup>(38)</sup>.

La prassi amministrativa ben presto sposava un approccio rigoroso volto a considerare il conferimento di beni in *trust* soggetto “all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto *inter vivos*”<sup>(39)</sup>, ritenendo che i vari rap-

<sup>(33)</sup> Vale la pena ricordare che nella versione antecedente alla conversione, il d.l. prevedeva l'assoggettamento ad imposta di registro della costituzione di vincoli di destinazione.

<sup>(34)</sup> Sulla portata di tale rinvio, v. per tutti A. Fedele, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, in P. Rescigno (diretto da) – M. Ieva (coordinato da), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, vol. II, *Divisione ereditaria, donazioni, profili di diritto tributario, internazionale privato e comparato*, Padova, Cedam, 2010, 590 ss.

<sup>(35)</sup> Richiamando la celebre definizione di V. Frosini, *La lettera e lo spirito della legge*, Milano, Giuffrè, 1994, 116.

<sup>(36)</sup> Rileva A. Busani, *Torna la tassa di successione, tre aliquote*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 novembre 2006, 3, che “tecnicamente parlando, vengono dunque ‘richiamate in servizio’ le norme recate dal Testo Unico dell'imposta di successione e donazione recate dal D.lgs. 346/1990, che erano state mandate in congedo appunto dalla legge n. 383 del 2001”.

<sup>(37)</sup> S. Ghinassi, *La fattispecie impositiva del tributo successorio*, Pisa, Pacini, 2014, 16, ritiene fuor di dubbio “che la volontà del legislatore appaia piuttosto incerta ed ondivaga. [...] Si giustificano pertanto i dubbi ed i contrasti sorti al riguardo [...]”.

<sup>(38)</sup> Così, S. Ghinassi, *op. ult. cit.*, 91.

<sup>(39)</sup> Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 5.2.

porti giuridici discendenti dal *trust* sono accomunati dalla medesima causa (c.d. *tesi dell'unitarietà causale*).

I giudici di merito che per primi si sono occupati della questione, l'hanno correttamente risolta confermando – in antitesi con la summenzionata tesi erariale – che il conferimento in *trust* (*a prescindere* dalla natura liberale o meno) si realizza mediante vincolo di destinazione, ma essendo quest'ultimo privo di autonoma capacità contributiva, l'esigibilità del tributo con aliquota proporzionale è rinviata, per i *trust* 'liberali', al momento in cui l'*animus donandi* si realizza (cioè, al trasferimento finale ai beneficiari) e, per quelli 'onerosi', al momento dell'effettivo trasferimento della ricchezza<sup>(40)</sup>. Approccio che, con argomentazioni più o meno diverse, è stato poi confermato dagli studiosi<sup>(41)</sup> e dalla giurisprudenza prevalente<sup>(42)</sup>... finché la questione non è arrivata in Cassazione.

<sup>(40)</sup> Così, Comm. trib. prov. Bologna, sez. II, 30 ottobre 2009, n. 120; Comm. trib. prov. Lodi, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 12 e Comm. trib. prov. Firenze, sez. VIII, 12 febbraio 2009, n. 30, tutte in *Riv. not.*, 2010, 438 ss., con nota adesiva di A. Contrino, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, *ivi*. Sulle stesse decisioni, si rinvia anche alle lucide riflessioni di D. Stevanato, *Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa*, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2009, 534, secondo cui risulta “connaturata all'imposta la presenza di due diverse sfere soggettive, e il trasferimento di beni o diritti dall'una all'altra. Non si vede proprio, invece, quale capacità economica manifesti un soggetto che dà attuazione ad un vincolo di destinazione su una parte del proprio patrimonio”.

<sup>(41)</sup> Sul punto, v. S. Cannizzaro – T. Tassani, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, Studio n. 58-2010/T del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato il 21 gennaio 2011, 8 ss.

<sup>(42)</sup> V. *ex pluribus* Comm. trib. prov. Treviso, sez. I, 30 aprile 2009, nn. 47 e 48, in *Trusts*, 2010, 73 ss.; Comm. trib. prov. Treviso, sez. I, 14 ottobre 2009, n. 95, in *Trusts*, 2011, 278 ss.; Comm. trib. reg. Lazio – sez. stacc. Latina, sez. XL, 22 dicembre 2009, n. 732, in *Trusts*, 2011, 280 ss.; Comm. trib. prov. Perugia, sez. VIII, 9 aprile 2010, n. 119, in *Trusts*, 2011, 282 ss.; Comm. trib. prov. Pesaro, sez. X, 9 agosto 2010, n. 287, in *Trusts*, 2011, 148 ss.; Comm. trib. reg. Veneto, sez. XVI, 21 settembre 2010, n. 75, in *Trusts*, 2011, 150 ss.; Comm. trib. prov. Genova, sez. IV, 7 ottobre 2010, n. 280, in *Trusts*, 2011, 283 ss.; Comm. trib. reg. Emilia-Romagna, sez. VI, 4 febbraio 2011, n. 16, in *Fisconline*; Comm. trib. prov. Treviso, sez. I, 25 febbraio 2011, n. 14, in *Fisconline*; Comm. trib. prov. Torino, sez. XIII, 9 giugno 2011, n. 70, in *Trusts*, 2012, 417 ss.; Comm. trib. reg. Toscana, sez. XXIV, 17 novembre 2011, n. 77, in *Trusts*, 2012, 512 ss.; Comm. trib. reg. Veneto, sez. XXIX, 21 febbraio 2012, n. 10, in *Trusts*, 2012, 509 ss.; Comm. trib. prov. Treviso, sez. III, 22 febbraio 2012, n. 14, in *Trusts*, 2012, 653 ss.; Comm. trib. prov. Milano, sez. XV, 4 luglio 2012, n. 73, in *Trusts*, 2013, 178 ss.; Comm. trib. reg. Veneto, sez. VII, 23 ottobre 2012, n. 69, in *Trusts*, 2013, 549 ss.; Comm. trib. prov. Ravenna, sez. I, 30 novembre 2012, n. 143, in *Trusts*, 2013, 282 ss.; Comm. trib. reg. Liguria, sez. I, 26 settembre 2012, n. 81, in *Trusts*, 2013, 284 ss.; Comm. trib. prov. Macerata, sez. II, 26 settembre 2012, n. 207, in *Trusts*, 2013, 288 ss.; Comm. trib. prov. Salerno, sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 507, in *Trusts*, 2013, 438 ss.; Comm. trib. prov. Ravenna, sez. I, 30 novembre 2012, n. 143, in *Trusts*, 2013, 443

Una vera e propria deflagrazione si è, infatti, verificata nel 2015, allorquando la Suprema Corte decideva di ricavare interpretativamente dall'art. 2, 47° comma, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (nella versione convertita) la *voluntas legis* di introdurre una nuova c.d. *imposta sul vincolo di destinazione*, volta a colpire la manifestazione di capacità contributiva che emergerebbe, in capo al disponente, dalla segregazione dei beni conferiti in *trust* <sup>(43)</sup>.

Questa tesi, le cui fragili fondamenta venivano demolite dalla dottrina <sup>(44)</sup> e osteggiate dalla netta posizione del Notariato <sup>(45)</sup> anche sotto il profilo della compatibilità con l'art. 53 Cost., non trovava neppure seguito unanime tra i giudici di merito <sup>(46)</sup> ed era ben presto abbandonata dalla

ss. (in relazione ad un *trust* di garanzia); Comm. trib. prov. Lodi, sez. I, 25 luglio 2013, n. 100, in *Trusts*, 2014, 66 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XXXIV, 11 marzo 2013, n. 54, in *Trusts*, 2014, 72 ss.; Comm. trib. prov. Napoli, sez. XIX, 2 ottobre 2013, n. 571, in *Trusts*, 2014, 315 ss.; Comm. trib. prov. Padova, sez. I, 19 dicembre 2013, n. 252, in *Trusts*, 2014, 443 ss. (in relazione ad un *trust* di garanzia); Comm. trib. prov. Torino, sez. XI, 5 febbraio 2014, n. 311, in *Trusts*, 2015, 93 ss.; Comm. trib. prov. Lodi, sez. II, 26 gennaio 2015, n. 19, in *Trusts*, 2015, 280 ss.; Comm. trib. prov. Lucca, sez. I, 6 febbraio 2015, n. 47, in *Trusts*, 2015, 278 ss.; Comm. trib. reg. Campania, sez. I, 16 febbraio 2015, n. 1608, in *Trusts*, 2015, 277 ss. *Contra* Comm. trib. prov. Milano, sez. VII, 20 maggio 2010, nn. 73 e 74, in [www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it); Comm. trib. prov. Milano, sez. VII, 31 maggio 2010, nn. 77, 78 e 79, in [www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it); Comm. trib. prov. Firenze, sez. II, 29 marzo 2012, n. 82, in *Eutekene*; Comm. trib. reg. Campania – sez. stacc. Salerno, sez. IX, 16 dicembre 2013, n. 367, in *Trusts*, 2014, 445 ss.; Comm. trib. reg. Toscana, sez. I, 22 settembre 2014, n. 1702, in *Eutekene*.

<sup>(43)</sup> Cass., sez. VI-5 civ., ord. 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737, in *Fisconline*; Cass., sez. VI-5 civ., ord. 25 febbraio 2015, n. 3886, *Fisconline*; Cass., sez. VI-5 civ., ord. 18 marzo 2015, n. 5322, in *Fisconline*; Cass., sez. VI-5 civ., 7 marzo 2016, n. 4482, in *Trusts*, 2016, 395 ss.

<sup>(44)</sup> Tra tutti, si rammentano G. Bizzioli-M. De Nardi-R. Lupi, *Vincoli di destinazione: modalità applicativa del tributo successorio o fantomatica imposta autonoma?*, in *Dialoghi trib.*, 2015, 108 ss.; G. Corasaniti, *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze applicative, retro*, 2015, II, 688 ss.; D. Stevanato, *La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della Cassazione*, in *Trusts*, 2015, 340 ss.; T. Tassani, *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Trusts*, 2015, 351 ss.; A. Contrino, *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione “creata” dalla Suprema Corte: osservazioni critiche*, in *Rass. trib.*, 2016, 30 ss.; D. Muritano, *La Cassazione ribadisce che l’imposta sui vincoli di destinazione è una “nuova imposta” (osservazioni a Cass. 7 marzo 2016, n. 4482)*, in [Dirittobancario.it](http://Dirittobancario.it), marzo 2016; L. Salvini, *L’imposta sui vincoli di destinazione*, in *Rass. trib.*, 2016, 925 ss.; T. Tassani, *La Cassazione torna sull’imposta sui vincoli di destinazione*, in *Trusts*, 2016, 341 ss.

<sup>(45)</sup> T. Tassani, *L’imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative*, Studio n. 132-2015/T del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato l’1-2 ottobre 2015.

<sup>(46)</sup> Tra i giudici tributari contrari al riconoscimento di una nuova “imposta sui vincoli di destinazione”, v. Comm. trib. prov. Latina, sez. I, 14 maggio 2015, n. 716, in *Trusts*,

stessa Cassazione, la quale ha ricondotto i conferimenti in *trust* – anche se c.d. *autodichiarato* <sup>(47)</sup> – nell’orbita civilistica della donazione indiretta <sup>(48)</sup>.

---

2015, 619 ss.; Comm. trib. reg. Umbria, sez. II, 8 luglio 2015, n. 407, in *Trusts*, 2016, 76 ss.; Comm. trib. prov. Modena, sez. I, 26 ottobre 2015, n. 848, in *Trusts*, 2016, 186 ss.; Comm. trib. prov. Lucca, sez. III, 17 novembre 2015, n. 728, in *Trusts*, 2016, 184 ss.; Comm. trib. prov. Milano, sez. XVI, 20 maggio 2016, n. 4496, in *Trusts*, 2017, 80 ss. Per la giurisprudenza di merito che, invece, si è adeguata alle citate pronunce della Suprema Corte, v. Comm. trib. II grado Bolzano, sez. I, 6 marzo 2015, n. 37, in *Trusts*, 2016, 70 ss.; Comm. trib. II grado Bolzano, sez. I, 29 aprile 2015, n. 50, in *Trusts*, 2016, 73 ss.; Comm. trib. prov. Lodi, sez. I, 18 giugno 2015, n. 131, in *Trusts*, 2016, 74 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. VI, 2 novembre 2015, n. 4685, in *Trusts*, 2016, 295 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XI, 26 maggio 2016, n. 3206, in *Trusts*, 2017, 75 ss.

<sup>(47)</sup> Superando la posizione della prassi: v. circ. 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 5.2, e circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 5.4.2, ove si afferma che “anche nel *trust* auto-dichiarato, in cui il *settlor* assume le funzioni di *trustee*, l’attribuzione dei beni in *trust*, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni. Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in *trust* nonché dall’effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del *trust* che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari”. Per un commento alla seconda delle citate Circolari, v. G. Franson, *Allagata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. trib.*, 2008, 646 ss., e G. Gaffuri, *La nuova manifestazione di pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione indiretta dei trust*, in *Trusts*, 2008, 121 ss.

<sup>(48)</sup> Cass., sez. trib., 18 dicembre 2015, n. 25478, in *Trusts*, 2016, 177 ss.; Cass., sez. trib., 26 ottobre 2016, n. 21614, in *Trusts*, 2017, 66 ss., con nota adesiva di T. Tassani, *Trust e imposte sui trasferimenti: il “nuovo corso” della Corte di cassazione*, *ivi*, 28 ss. In quest’ultima decisione, si è stabilito che, in caso di apporto di beni immobili, la tassazione ipocatastale debba essere anch’essa in misura fissa. Per la giurisprudenza di merito che si è allineata al nuovo approccio della Cassazione, v. Comm. trib. prov. Milano, sez. XLVI, 8 febbraio 2016, n. 1109, in *Trusts*, 2016, 304 ss.; Comm. trib. prov. Lodi, sez. I, 5 febbraio 2016, n. 7, in *Trusts*, 2016, 402 ss.; Comm. trib. prov. Lodi, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 10, in *Trusts*, 2016, 399 ss.; Comm. trib. reg. Milano, sez. XIII, 17 marzo 2016, n. 1560, in *Trusts*, 2016, 655 ss.; Comm. trib. reg. Milano, sez. XXVII, 13 maggio 2016, n. 2845, in *Trusts*, 2016, 650 ss.; Comm. trib. reg. Campania – sez. stacc. Salerno, sez. XII, 24 maggio 2016, n. 4922, in *Trusts*, 2017, 78 ss.; Comm. trib. reg. Veneto, sez. IX, 25 ottobre 2016, n. 1153, in *Trusts*, 2018, 208 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. VI, 14 novembre 2016, n. 5859, in *Trusts*, 2017, 437 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XII, 13 dicembre 2016, n. 6758, in *Trusts*, 2017, 436 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XXIX, 18 gennaio 2017, n. 418, in *Trusts*, 2017, 434 ss.; Comm. trib. prov. Milano, sez. XV, 30 gennaio 2017, n. 853, in *Trusts*, 2018, 211 ss.; Comm. trib. prov. Milano, sez. II, 20 febbraio 2017, n. 1468, in *Trusts*, 2017, 432 ss.; Comm. trib. prov. Treviso, sez. III, 21 febbraio 2017, n. 124, in *Trusts*, 2017, 546 ss.; Comm. trib. prov. Treviso, sez. III, 21 febbraio 2017, n. 125, in *Trusts*, 2017, 544 ss.; Comm. trib. prov. Bologna, sez. I, 24 febbraio 2017, n. 221, in *Trusts*, 2017, 543 ss.; Comm. trib. prov. Pesaro, sez. II, 16 marzo 2017, n. 387, in *Trusts*, 2017, 542 ss.; Comm. trib. reg. Campania, sez. XXVIII, 24 maggio 2017, n. 4710, in *Trusts*, 2018, 212 ss.; Comm. trib. prov. Milano, sez. III, 1° giugno 2017, n. 3946, in *Trusts*, 2018, 90 ss.; Comm. trib. reg. Veneto, sez. V, 5 luglio 2017, n. 763, in *Trusts*, 2018, 332 ss.; Comm. trib. II grado Bolzano, sez. II, 10 luglio 2017, n. 67, in *Trusts*, 2018, 205 ss.; Comm. trib. prov. Milano, sez. X, 9 agosto 2017, n. 5176, in *Fisconline*; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XIX, 27 ottobre 2017, n. 4337, in *Trusts*, 2018, 341 ss.; Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVII, 14 dicembre 2017, n.

Con la decisione n. 975 del 2018, poi, la Suprema Corte – seppur in relazione ad una fattispecie risalente al 2003 – ha confermato l’applicabilità di imposte sui trasferimenti in misura fissa, poiché “il disponente non intende arricchire il *trustee*” e la relativa intestazione dei beni “deve ritenersi, fino allo scioglimento del *trust*, solo momentanea” (49).

6. – *La nuova diversificazione impositiva dettata dalla Cassazione per gli apporti in trust: tassazione fissa per i trust ‘liberali’ e proporzionale per quelli ‘onerosi’*

Il sollievo palesato dalla dottrina in merito al descritto *revirement* della giurisprudenza di legittimità ha avuto, però, vita breve.

Durante l’intermezzo temporale (e, più esattamente, il 18 marzo 2005) in cui il tributo successorio risultava soppresso, veniva stipulato l’atto di costituzione di *trust*, con contestuale disposizione di un bene immobile, il quale ha originato la controversia risolta dalla Cassazione con decisione n. 15469 del 2018.

Dopo un primo grado di giudizio favorevole al contribuente, il collegio d’appello confermava la correttezza dell’imposizione in misura fissa, poiché “la proprietà trasferita nel negozio fiduciario, e dunque nel *trust*, assume uno statuto diverso da quello proprio della proprietà quiritaria, e dunque diverso da quello assunto a paradigma dall’imposta di registro come presupposto dell’imposta proporzionale, vale a dire il negozio di compravendita o un non meglio specificato negozio di ‘trasferimento della proprietà’” (50). Sul punto, i giudici regionali enunciano tre requisiti che dovrebbero sussistere per potersi avere imposizione proporzionale: *i.* definitivo accrescimento patrimoniale a favore del *trustee* apprezzabile sotto il profilo della capacità contributiva, che però non si configura mancando sia il sinallagma contrattuale sia lo spirito di liberalità; *ii.* natura ‘patrimoniale’

---

7053, in *Trusts*, 2018, 433 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XIII, 15 dicembre 2017, n. 5368, in *Trusts*, 2018, 340 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XIII, 4 gennaio 2018, n. 23, in *Trusts*, 2018, 432 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 89, in *Trusts*, 2018, 336 ss.; Comm. trib. reg. Emilia-Romagna, sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 424, in *Trusts*, 2018, 428 ss.; Comm. trib. reg. Sardegna, sez. IV, 20 marzo 2018, n. 263, in *Trusts*, 2018, 426 ss.; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XV, 29 marzo 2018, n. 1399, in *Trusts*, 2018, 423 ss. *Contra* Comm. trib. reg. Lombardia, sez. VI, 23 settembre 2016, n. 4883, in *Trusts*, 2017, 317 ss.

(49) Cass., sez. trib., 18 gennaio 2018, n. 975, in *Trusts*, 2018, 334 ss., con nota adesiva di T. Tassani, *La Cassazione conferma il proprio orientamento?*, *ivi*, 276 ss.

(50) Comm. trib. reg. Lazio – sez. stacc. Latina, sez. XXXIX, 29 settembre 2011, n. 709, in *Fisconline*.

del negozio che regola gli interessi, la quale, se è vero che vi è sotto il profilo civilistico, non vi è sotto quello tributario<sup>(51)</sup>; *iii.* causa giuridica consistente nella volontà di realizzare un'attribuzione patrimoniale, la quale non esiste perché con la dotazione al *trust* “questa si sostanzia nella destinazione vincolata del bene a vantaggio del beneficiario, sia per farne godere a questi i frutti durante la durata del *trust*, sia per assicurargli il successivo trasferimento del bene ben amministrato. Nessuna attribuzione di ricchezza [...], ma solo il mantenimento inalterato delle potenzialità economiche del bene o la loro attualizzazione grazie all'abilità del *trustee*”<sup>(52)</sup>.

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate, rilevando che il conferimento di beni in *trust* non risulta fiscalmente rilevante, dal momento che è inquadrabile nello schema della donazione indiretta e che, quindi, ha la funzione di temporanea preservazione di tali beni in vista del “trasferimento vero e proprio” in favore dei beneficiari<sup>(53)</sup>. Di talché, richiamandosi alla già citata decisione n. 975 del 2018, la Cassazione conclude che il *trust* ‘liberale’, “non potendo definirsi né ‘oneroso’ né

<sup>(51)</sup> Secondo il Collegio d'appello, “perché si verifichi una concreta emersione di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione occorre che la ricchezza manifestatasi si inserisca in un meccanismo economico e, soprattutto, in una logica economica. Si vuole dire che la manifestazione avviene in uno con l'utilizzazione della ricchezza stessa e tale utilizzazione è finalizzata al soddisfacimento di un interesse (patrimoniale) delle parti. Non rileva se l'interesse patrimoniale assuma valore positivo per tutti i contraenti (come avviene nei negozi sinallagmatici), quando cioè ad una diminuzione patrimoniale corrisponda un accrescimento equivalente (secondo la valutazione del soggetto) come nella compravendita nella permuta, ma anche quando l'interesse patrimoniale assume valore patrimoniale negativo per una delle parti, come nel caso dei negozi di liberalità o gratuiti. Infatti, ciò che conta, ai fini della patrimonialità, è la potenziale valutazione economica dell'oggetto, ma non la direzione dell'incremento. [...] In sostanza, l'imposta di registro colpisce sempre la locupletazione di cui (almeno) una delle parti abbia goduto, in mancanza della quale la finalità economica del negozio è del tutto assente. [...] Non quindi la manifestazione di ricchezza in sé, ma la sua valenza economica e la sua idoneità a determinare accrescimento economico sono a base del presupposto patrimoniale dell'imposta”.

<sup>(52)</sup> In questo senso, v. anche E.M. Bartolazzi Menchetti, (voce) *Trust [dir. trib.]*, in *Diritto on line*, Roma, Treccani, 2016, secondo cui “la trasmissione dei beni è strumentale alla realizzazione di un più ampio progetto del *settlor*, il quale eventualmente determinerà nel complesso un effetto attributivo che solo potrà essere definito come gratuito o oneroso e quindi informare della sua stessa qualifica i passaggi ad esso strumentali, da considerare globalmente”. Sul punto, v. Id., *Qualificazione dell'atto di affidamento di beni al trustee nelle imposte sui trasferimenti*, in V. Ficari – V. Mastroiacovo (a cura di), *Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari*, Torino, Giappichelli, 2014, 108 ss.

<sup>(53)</sup> Mutuando il percorso argomentativo già individuato in Cass., sez. trib., 26 ottobre 2016, n. 21614, *retro*, 2017, II, 2228 ss., con nota di P.P. Muià, *Le imposte indirette nella costituzione del trust: in misura fissa o proporzionale? La soluzione (si spera) definitiva della Cassazione*, *ivi*, 2232 ss.

‘operazione a contenuto patrimoniale’, ove il concetto di ‘patrimonialità’, come può desumersi dalla interpretazione della disposizione sull’imposta di registro [...], non può intendersi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera ‘susceptibilità di valutazione economica’ della prestazione, bensì come prestazione, a fronte della quale figura la pattuizione ‘di corrispettivi in denaro’ e quindi onerosa per tale ragione, non può che essere assoggettato all’imposta in misura fissa e non proporzionale”.

La coeva decisione n. 15468 del 2018 risulta, invece, di particolare interesse perché relativa ad un conferimento di immobili in *trust* successivo alla novella del 2006, per il quale il contribuente aveva corrisposto imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La ricostruzione dell’Ufficio, volta a sottoporre tale atto ad imposta sulle successioni e donazioni nella misura dell’8%, veniva però rigettata dai giudici di prime cure<sup>(54)</sup> ed anche in appello<sup>(55)</sup>.

Ciononostante, la Suprema Corte si è concentrata sul fatto che il conferimento era avvenuto in favore di un *trust* ‘di scopo’, il quale non prevede beneficiari e vincola il *trustee* a perseguire un determinato obiettivo: questa caratteristica l’ha portata, seppur confermando il proprio orientamento volto ad escludere l’imposizione proporzionale alla mera segregazione dei beni in *trust* ‘liberali’ con beneficiari, a rinviare ad altra sezione del collegio campano per verificare se, in concreto, vi fosse stato o meno un “reale arricchimento del beneficiari” (nel qual caso, indicando che la tassazione dovrà essere proporzionale).

#### 7. – Osservazioni critiche a questo ultimo sviluppo nell’annoso dibattito

Le sentenze (gemelle, ma “diverse”) n. 15468 e n. 15469 del 13 giugno 2018 sintetizzano la posizione a cui oggi è approdata la Suprema Corte in tema di tassazione indiretta degli apporti in *trust*.

Queste hanno, da una parte, un punto in comune che deve essere salutato con favore, consistente nella conferma del condivisibile orientamento secondo cui le dotazioni di beni in *trust* ‘liberali’, dal momento che non rappresentano trasferimenti volti ad arricchire definitivamente il *trustee* – e, per l’effetto, non esprimono capacità contributiva – non possono sottostare ad imposizione proporzionale. E questo principio emerge tanto in relazione agli atti stipulati durante il periodo in cui il tributo successorio

<sup>(54)</sup> Comm. trib. prov. Caserta, sez. XV, 11 giugno 2009, n. 481, in *Fisconline*.

<sup>(55)</sup> Comm. trib. reg. Campania, 16 maggio 2011, n. 169, inedita.

risultava soppresso quanto a quelli stipulati dopo il 2006<sup>(56)</sup>, ed anche in relazione alle imposte ipotecaria e catastale nell'ipotesi di conferimenti immobiliari, trovando l'immediato seguito nei giudici di merito<sup>(57)</sup>.

Dall'altra parte, non convince né fa ben sperare la posizione emersa nella sentenza n. 15468 del 2018, secondo cui gli apporti al *trust* 'di scopo' (e, quindi, 'oneroso' o 'non liberale') – purché venga dimostrato “che il disponente ha trasferito al *trustee* i beni ed i relativi diritti pervenendo al reale arricchimento del beneficiario” – sconterebbero l'imposta all'8%. La conclusione della tassazione proporzionale sugli apporti in *trust* 'onerosi' è figlia di una tesi assolutamente non condivisibile e che, purtroppo, sta recentemente prendendo piede in seno alla Cassazione<sup>(58)</sup>, tanto che in dottrina già si parla con preoccupazione di una “terza via”<sup>(59)</sup>.

Questa soluzione è, in primo luogo, contraddittoria perché travisa la struttura stessa dell'imposta sulle successioni e donazioni. Se la Cassazione, allineandosi alla dottrina ed alla prevalente giurisprudenza di merito, è riuscita a condividere che negli atti dispositivi in *trust* 'liberali' non vi è *animus donandi* (il quale, si configurerà, assieme alla tassazione, solo col

<sup>(56)</sup> F. Montanari, *I trust liberali alla luce della nuova “imposta sulle gratuità”*, in *Trusts*, 2007, 551.

<sup>(57)</sup> Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVI, 10 settembre 2018, n. 5795, in *Fisconline*, secondo cui “non appare possibile applicarsi all'atto di dotazione del *trust* la tassazione propria degli atti che hanno un effetto patrimoniale e quindi anche le imposte ipotecarie e catastali, per tale ragione, devono trovare applicazione in misura fissa”.

<sup>(58)</sup> Cass., sez. trib., 30 maggio 2018, n. 13626, in *Corr. trib.*, 2018, 1956 ss., con nota critica di A. Busani, *Ulteriore “giravolta” in Cassazione sulla tassazione dell'apporto al trust*, *ivi*, 1951 ss. Nello stesso senso, v. Cass., sez. trib., 25 maggio 2018, n. 13141, in *De Jure*, la quale ha stabilito l'applicabilità dell'imposta di registro proporzionale al 3%, perché si trattava di *trust* istituito prima del 2006.

<sup>(59)</sup> T. Tassani, *La “terza via” interpretativa della Cassazione su trust e vincoli di destinazione*, in *Trusts*, 2018, 624 ss. L'autore ravvisa, infatti, “molteplici profili di irrazionalità. Non è possibile considerare quale “arricchimento” la posizione giuridica del *trustee* che risulta dal trasferimento iniziale, alla luce non solo della segregazione patrimoniale (di un patrimonio, cioè, che mai si confonde con quello del *trustee*) ma anche e soprattutto dell'assenza di effetti di gratuità e di finalità liberali nel rapporto disponente/*trustee*. Non è possibile attribuire al *trustee* la qualifica di soggetto passivo del tributo successorio e donativo dato che lo stesso non manifesta alcuna forza economica propria, idonea a giustificare una specifica imposizione fiscale. Peraltro, la soluzione non appare coerente con le regole applicative dell'imposta sulle successioni e donazioni che presuppongono un rapporto personale tra il dante causa e l'avente causa del trasferimento gratuito (*inter vivos* o *mortis causa* che sia) che è fisiologicamente assente tra disponente e *trustee*, non essendo questo il legame interpersonale che connota strutturalmente e causalmente la vicenda giuridica. Non è possibile, in definitiva, ritenere che uno spostamento patrimoniale, giustificato per il raggiungimento di finalità onerose, mediante il quale si realizza (*trust* solutorio) il soddisfacimento delle ragioni di creditori sociali, ricada nel perimetro applicativo del tributo successorio e donativo e non, invece, in quello dell'imposta di registro” (*Ibidem*, 628).

secondo trasferimento), non si vede come possa tale elemento ravvisarsi nei *trust* ‘onerosi’, come quelli liquidatori o di garanzia, i quali – come si evince dalla stessa denominazione – sono strumenti evidentemente non scelti per realizzare un fine liberale<sup>(60)</sup>.

Per tale ragione risulta, inoltre, contrastante con l’unica interpretazione costituzionalmente orientata della tassazione indiretta agli apporti in *trust*. Del tutto aberrante è, infatti, il ravvisarsi di una capacità contributiva all’atto di dotazione di un *trust* non liberale, ove evidentemente risulta assente “quel profilo di incremento patrimoniale che costituisce l’infettabile presupposto del tributo sulle donazioni: il *trustee*, quale mero attuatore del programma del *settlor* e mero gestore del patrimonio affidatogli, non manifesta, in seguito all’istituzione del *trust*, alcuna maggiore capacità economica né la manifestano evidentemente i creditori i quali, di certo, non sopportano una qualificazione in termini di beneficiari di una liberalità”<sup>(61)</sup>.

Da ultimo, questa soluzione esprime una disarmonia sistematica con le recenti novità contenute nella l. 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. *Legge sul “Dopo di Noi”*), il cui art. 6 stabilisce *expressis verbis* l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni degli apporti in *trust* istituiti in favore di disabili gravi ex l. 5 febbraio 1992, n. 104: si tratta di un intervento che, inserendosi nel descritto dibattito giurisprudenziale, riveste “anche un importante ruolo interpretativo di carattere generale”<sup>(62)</sup>.

A riconferma del fatto che vi è ancora una grande confusione nella Suprema Corte, basti vedere le decisioni pubblicate nelle ultime settimane.

La prima ha stabilito che “in alcune fattispecie sia possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del *trustee*, un trasferimento dei diritti in favore di terzo. È il caso di recente analizzato da sez. 5, sentenza n. 13626 del 2018, che si sostanzava in un atto costitutivo di un *trust* avente ad oggetto quote di partecipazione in una s.r.l. avente lo scopo di alienare le stesse e di provvedere proporzionalmente al pagamento

---

<sup>(60)</sup> Evidenzia T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, Pacini, 2012, 151, che devono “ritenersi al di fuori del campo applicativo dell’imposta, le ipotesi di *trust* ‘onerosi’ in cui la causa dell’assetto di interessi realizzato dal *trust* non risulti essere liberale o gratuita”.

<sup>(61)</sup> Così, A. Busani, *La tassazione dell’atto istitutivo del vincolo di destinazione e del *trust* «liquidatorio»*, in *Corr. trib.*, 2013, 493.

<sup>(62)</sup> Così, T. Tassani, *La legge sul “Dopo di noi” e la fiscalità degli strumenti di destinazione patrimoniale*, Studio n. 33-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato il 18 maggio 2017, 6.

dell'esposizione debitoria della disponente. È chiaro, infatti, che, allorché il beneficiario sia unico e ben individuato (determinando, nel caso di specie, in assenza di rapporti di parentela con la disponente, l'applicazione dell'aliquota massima dell'8%) ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al *settlor*, l'operazione dismissiva evidenzi, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell'aliquota di volta in volta prevista. A differenti conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento al *trust* c.d. *auto-dichiarato*, che si realizza allorché le figure del disponente e del *trustee* coincidano e che vede il suo fenomeno estremo nell'evenienza in cui il beneficiario finale si identifichi con lo stesso *settlor*. In questa ipotesi non può non considerarsi che nel *trust* autodichiarato vi è coincidenza tra il disponente e il *trustee*, quando non accada addirittura che il disponente si auto nomini quale beneficiario. Alla luce dei principi costituzionali, legati alla capacità contributiva ex art. 53 Cost., è legittima l'imposta proporzionale qualora il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento. Coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro. Il vincolo di destinazione, in tal caso, è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente, senza alcun effetto di segregazione del bene. Il vincolo di destinazione non assume, tuttavia, un rilievo autonomo ai fini della segregazione del bene, se (come nel caso del *trust* auto dichiarato) rimane nel patrimonio del disponente. In definitiva, appare troppo rigido l'orientamento che ritiene, invece, che l'imposta proporzionale sia automaticamente collegata alla costituzione dei vincoli senza valutarne gli effetti [...]. Bisogna valutare caso per caso, soprattutto nel *trust* autodichiarato, se sia o meno riconducibile alla donazione indiretta, considerando che la 'segregazione', quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale [...]. Se il trasferimento dei beni al *trustee* ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento

definitivo di beni dal *trustee* al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale. L'imposta sulle donazioni e sulle successioni ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, e la stessa non può applicarsi se il *trust* è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso soltanto l'imposta fissa di registro" (63).

Nella seconda, la Suprema Corte ha ritenuto che "se il trasferimento dei beni al *trustee* ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo dei beni dal *trustee* al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale. [...] Nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al *trustee* e, quindi, il reale arricchimento dei beneficiari, non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente. È, dunque, corretta l'applicazione dell'imposta nella misura del 6% prevista dalla lettera b) del comma 49 del d.l. 262/06, che sottopone all'imposta di donazione la costituzione dei vincoli di destinazione con beni devoluti in favore di parenti fino al quarto grado del disponente" (64).

A soli due giorni di distanza, veniva depositata un'altra ordinanza, nella quale la Suprema Corte sancisce che "un'indiscriminata imponibilità degli atti costitutivi di vincoli di destinazione non appare espressione di una ragionevole discrezionalità, non arbitrio (Corte cost., n. 4 del 1954 e n. 83 del 2015), del legislatore, per cui la interpretazione normativa sollecitata dalla odierna ricorrente risulta non percorribile, perché se per ritenere integrato il presupposto d'imposta occorre riferirsi soltanto al perfezionamento del negozio costitutivo del vincolo, non è comprensibile la collocazione sistematica della 'nuova' imposta accanto alle imposte sui trasferimenti di beni e diritti *mortis causa* o con *animus donandi* ed ora anche a titolo gratuito, e perché, se è vero che il diritto tributario è qualificante, in quanto adegua alle proprie esigenze le fattispecie normative appartenenti ad altro ramo dell'ordinamento giuridico, tuttavia, il principio dell'unità del diritto impone comunque la non alterazione della struttura sostanziale delle fattispecie normative considerate". In quest'ultimo caso, si è insomma stabilito che il conferimento di beni in un *trust* 'di scopo' non implica un immediato arricchimento e, quindi, non sconta

---

(63) Cass., sez. trib., ord. 5 dicembre 2018, n. 31445, in *De Jure*.

(64) Cass., sez. trib., ord. 15 gennaio 2019, n. 734, in *De Jure*.

imposta di donazione proporzionale all'8%, così superando – ci auguriamo in modo definitivo – il *bipolarismo* emerso a partire dalle due decisioni del giugno 2018 e volto a differenziare la fiscalità degli apporti sulla base della natura ('liberale' od 'onerosa') del *trust*.

Per concludere, in attesa del tanto atteso chiarimento legislativo<sup>(65)</sup>, la chiave per poter enucleare la corretta disciplina impositiva sui trasferimenti relativi al *trust* non può che avere come stella polare il fondamentale principio di capacità contributiva<sup>(66)</sup>. Se, da una parte, il trasferimento di titolarità dei beni dal disponente al *trustee* appare un idoneo criterio per l'imputazione soggettiva ai fini delle imposte sul reddito, lo stesso non può certo dirsi per l'imposta sulle successioni e donazioni, la quale è concepita per colpire "l'incremento di patrimonio derivante da trasferimenti civili-stici nominati, a titolo gratuito"<sup>(67)</sup>, con la precisazione che – come enuncia lo stesso art. 769 c.c. – l'impoverimento del donante sia connotato dallo 'spirito di liberalità'<sup>(68)</sup>. Ma mentre nei *trust* 'liberali', questo elemento è pacifico che si materializzi solo in occasione del trasferimento finale dal *trustee* ai beneficiari<sup>(69)</sup> (i quali fino a tale momento sono in una posizione

---

<sup>(65)</sup> Per il quale, si ricorda, che sono all'esame del Parlamento due progetti di legge tra loro antitetici. Da una parte, la Proposta di legge dell'On. Carfagna 14 aprile 2014, n. 2301 suggerisce una tassazione fissa ai conferimenti in *trust* (a prescindere dalla natura 'liberale' o meno) e, solo al trasferimento finale ai beneficiari, l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni "con l'aliquota in vigore al momento in cui il *trustee* attribuisce i beni e i diritti a ciascuno dei beneficiari risultanti al termine del *trust*, ovvero all'atto dello scioglimento del *trust* o dello scioglimento anticipato disposto dal *trustee*, non manifestandosi al momento della devoluzione in *trust* alcun arricchimento dei beneficiari" (art. 3). Dall'altra, la Proposta di legge dell'On. Bernardo 3 ottobre 2017, n. 4675 prevede che gli atti dispositivi in *trust* 'liberali' scontino l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale con aliquota calibrata sul rapporto di parentela tra disponente e beneficiari (con irrilevanza, ai fini fiscali, del trasferimento finale ai beneficiari), mentre quelli in *trust* 'onerosi' siano neutri (con applicazione dell'imposta di registro proporzionale al trasferimento finale).

<sup>(66)</sup> Con la consueta chiarezza espositiva ed il rigore giuridico che lo ha sempre contraddistinto, rileva il compianto F. Tesaurò, *Istituzioni di diritto tributario. Parte generale*, Torino, Utet, 2009, 43, che il ruolo dell'interprete delle leggi tributarie consiste nell'individuare "lo specifico fenomeno economico, espressivo di capacità contributiva, che il legislatore ha avuto di mira e che esprime la *ratio* del tributo".

<sup>(67)</sup> E. De Mita, *Principi di diritto tributario*, Milano, Giuffrè, 2000, 421.

<sup>(68)</sup> C. Sacchetto, *La donazione nel diritto tributario*, in *Riv. dir. trib.*, 1999, I, 989 ss. Infatti, l'*animus donandi* sussiste ogniqualvolta il donante conferisca al donatario un vantaggio patrimoniale con la piena coscienza di non esservi in alcun modo costretto. In questi termini, v. P. Gallo, *La causa della donazione*, in G. Bonilini (diretto da), *Trattato delle successioni e donazioni*, vol. VI, *Le donazioni*, Milano, Giuffrè, 2009, 367.

<sup>(69)</sup> In tal senso, si sta orientando gran parte della giurisprudenza di merito. Di recente, v. *ex pluribus* Comm. trib. Lombardia, sez. XI, 9 novembre 2018, n. 4832, in *Fisconline*, secondo cui l'acquisto del *trustee* costituirebbe solamente "un mezzo funzionale alla realiz-

di mera *aspettativa*)<sup>(70)</sup>, i giudici tributari debbono avere ben presente che anche “la costituzione di beni in *trust* di scopo, come quello con funzioni di garanzia e solutorie, non determina alcun trasferimento di ricchezza, tale da costituire manifestazione di capacità contributiva”: né in capo al disponente, poiché la segregazione patrimoniale determina “un impoverimento derivante dalla indisponibilità dei beni costituiti in *trust*”, ma neppure in capo ai beneficiari, poiché “l’attribuzione finale del bene assume

---

zazione dell’effetto finale successivo che si realizza con l’attribuzione definitiva del bene o dei beni al beneficiario, attribuzione che – è bene sottolinearlo – costituisce il solo fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza. [...] Un reale trasferimento [...] è [...] all’evidenza impossibile perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che [...] prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua ‘segregazione’ fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti [...] l’art. 53 Cost. non pare poter tollerare un’imposta, a meno che non sia un’imposta semplicemente d’atto come per l’essenziale è per esempio quella di registro, senza relazione alcuna con un’idonea capacità contributiva. [...] Il trasferimento dei beni al ‘*trustee*’, nella fattispecie in esame, ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d’imposta si manifesterà solo con il trasferimento definitivo di beni dal ‘*trustee*’ al beneficiario e non dovrà applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale [...]. Occorre anche considerare che il *trustee* non è proprietario bensì amministratore dei beni che devono essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (artt. 2 e 11, Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, recepita in l. 16 ottobre 1989, n. 364). Per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni appare anche mancare quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti [...]”.

<sup>(70)</sup> Deve, quindi, condividersi quella tesi secondo cui tra il momento dell’apporto dei beni in *trust* (in cui si verifica l’*impoverimento* del disponente) e quello in cui detti beni segreti vengono devoluti al beneficiario (in cui si verifica l’*arricchimento* del beneficiario), non vi è alcuna manifestazione di capacità contributiva tipica del tributo donativo. In tal senso, rilevano correttamente A. Poli – D. Stevanato, I «*trusts*» e la *capacità economica colpita dal tributo successorio*, in *Dialoghi trib.*, 2009, 337-338, che “se si considera che il presupposto dell’imposta è il trasferimento di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, appare più logico ritenere – nei contratti a favore di terzo così come nel caso del *trust* – che l’obbligo impositivo sorga soltanto a seguito dell’avenuta prestazione da parte del promittente o del *trustee*, cioè soltanto a seguito dello spostamento patrimoniale a favore del terzo o del beneficiario del *trust*. Tale soluzione sembra tra l’altro meglio conciliarsi con l’oggetto della liberalità da assoggettare al prelievo, che non è quanto trasferito dal disponente (che misura il suo impoverimento), bensì quanto ricevuto dal beneficiario (ovvero il suo arricchimento). Dal momento di costituzione del *trust fund*, fino a quello della sua devoluzione alla cessazione del *trust*, il patrimonio segregato potrebbe essersi incrementato, oppur diminuito a seguito di perdite, alienazioni svantaggiose, liberalità ad altri soggetti, ecc. Perché mai dunque dovrebbe essere prelevata un’imposta prima dell’individuazione finale del beneficiario, e quando ancora non è nota la dimensione del suo arricchimento?”.

funzione estintiva di un'obbligazione, compensando quindi il già avvenuto squilibrio patrimoniale" (71).

dott. PIETRO MASTELLONE

*Dottore di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea  
Università di Bergamo*

---

(71) In questi chiari termini, Comm. trib. reg. Emilia-Romagna, sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 424, in *Trusts*, 2018, 428 ss.